



COMUNE DI OFFANENGO  
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE ED USO DI SPAZI DA  
DESTINARE A STREET ART

Approvato con Delibera C.C. \_\_18\_\_ del \_\_23/04/2018\_\_

## **Art. 1 – Oggetto, Soggetti e Luoghi**

Il presente regolamento disciplina la realizzazione nell'ambito del territorio del Comune di Offanengo di opere di Street Art, graffiti artistici su muri di edifici e recinzioni di proprietà comunale o privata ad opera di soggetti comunemente denominati writers (graffitari).

Con il termine writers si definiscono le persone che manifestano la propria creatività all'interno di contesti urbani attraverso la realizzazione sui muri di scritte e disegni (graffiti) mediante l'uso di vernici a spruzzo.

Le creazioni artistiche di cui sopra sono consentite esclusivamente:

- 1) nei limiti ed alle condizioni previste nel presente regolamento;
- 2) a condizione che le tecniche grafiche utilizzate non pregiudichino in alcun modo l'integrità della superficie interessata e la possibilità di ripristino del suo stato;
- 3) sugli spazi allo scopo destinati e compresi nell'elenco di cui al successivo art. 2;
- 4) previo rilascio della prescritta autorizzazione ai sensi del successivo art. 3.

## **Art. 2 – Elenco degli spazi da destinare all'esercizio dei Graffiti**

La Giunta Comunale, su proposta del Settore Cultura e sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, approva l'elenco degli spazi di proprietà comunale da destinare alla realizzazione di graffiti.

L'elenco è corredato dalle fotografie e planimetrie necessarie ad indicare la precisa collocazione e dimensione degli spazi.

L'elenco degli spazi di proprietà comunale può essere aggiornato dalla Giunta Comunale, in accoglimento di proposte delle commissioni comunali consultive, di cittadini singoli od associati che ne facciano richiesta.

Allo stesso modo altri Enti di diritto pubblico e privato, nonché cittadini, possono mettere a disposizione propri spazi, presentando all'Ufficio Tecnico una apposita autorizzazione, debitamente sottoscritta dal soggetto giuridicamente legittimato a disporre dello stesso, fornendo l'esatta ubicazione dello spazio messo a disposizione, ed una adeguata documentazione fotografica.

Tutti i beni non comunali concessi per l'esercizio del graffitismo saranno aggiunti all'elenco di quelli già individuati dal Comune di Offanengo

E' sempre facoltà del Comune, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero ai soggetti privati di cui all'art. 2 comma 2, sottrarre uno spazio dalla destinazione al graffitismo, in tal caso la cancellazione delle opere ed il ripristino dello status quo ante sarà effettuata a cura e spese dell'ente proprietario.

## **Art. 3 – Spazi Esclusi**

Non possono per alcun motivo essere incluse nell'elenco di cui all'art. 2 le aree vincolate in base alle leggi vigenti sulla tutela del patrimonio ambientale e architettonico, ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

In caso di ubicazione dei graffiti lungo le strade, al fine di garantire la sicurezza stradale, si ritengono analogicamente applicabili le limitazioni e i divieti previsti dall'art. 23 co. 1,6 e 7 D. lgs. 285/1992 e le distanze previste dall'art. 51 DPR 495/1992.

Al fine di valutare il rispetto delle norme di cui ai precedenti comma, nella predisposizione dell'elenco degli spazi da destinare all'esercizio dei graffiti, la Giunta Comunale acquisterà il parere preventivo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Su tutti gli spazi non contenuti nell'elenco non è in nessun modo consentita alcuna attività, pena il risarcimento del danno causato.

## **ART. 4 – Soggetti interessati**

Gli artisti, anche non residenti a Offanengo, singolarmente o riuniti in gruppi e associazioni, che abbiano interesse a praticare il graffitismo, potranno presentare istanza di realizzazione di “graffiti” mediante compilazione di un apposito modulo nel quale indicare: nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio, recapito telefonico, indirizzo e-mail, tag, eventuale crew/associazione d’appartenenza con indicazione del relativo referente ed allegando un portfolio di immagini raffiguranti le proprie opere ritenute più significative che saranno utilizzate dal Comune esclusivamente al fine della valutazione della qualità artistica per la successiva assegnazione degli spazi.

## **Art. 5 – Assegnazione dei Singoli Spazi agli Artisti**

L’assegnazione degli spazi previsti dall’elenco di cui all’art. 3 ai richiedenti, singoli o associati, avverrà, in base ad un criterio di proporzionale distribuzione, tenendo comunque conto, se possibile, di eventuali richieste di spazi specifici.

Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello degli spazi previsti dall’apposito elenco, è facoltà dell’Ufficio Tecnico, d’intesa con il Settore Cultura, procedere all’assegnazione degli stessi mediante turnazione.

L’assegnazione degli spazi è rinnovabile compatibilmente con il procedimento di cui al precedente comma.

L’assegnazione degli spazi ha durata annuale e avviene previa sottoposizione e approvazione da parte dell’Ufficio Tecnico di una bozza dell’opera artistica da effettuare; qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello degli spazi previsti dall’apposito elenco, è facoltà dell’Ufficio procedere all’assegnazione degli stessi mediante valutazione della qualità artistica delle opere sottoposte.

Ogni singolo artista sarà responsabile della superficie assegnata e risponderà direttamente dei danni e delle attività non artistiche che vi saranno realizzate.

## **Art. 6 – Cura e Responsabilità degli Spazi assegnati**

L’artista assegnatario dello spazio è direttamente responsabile dello stesso, nonché delle opere ivi realizzate.

Ogni artista o gruppo costituito sarà libero di invitare persone esterne ad esercitare il graffitismo sugli spazi di propria pertinenza, assumendosi sempre e comunque la responsabilità di eventuali danni e contenuti non consoni.

Ciascun artista o gruppo costituito, inoltre, si autogestirà nella decisione di mantenere intatte, modificare o cancellare le opere realizzate.

Sarà altresì responsabilità degli artisti la cura estetica dello spazio loro assegnato. Qualora lo spazio assegnato non venga dipinto in maniera organica, versi in stato di degrado o venga utilizzato impropriamente e con finalità non artistiche, il Comune di Offanengo si riserva il diritto di dichiarare la decadenza dall’assegnazione dello spazio. Ciascun artista o gruppo costituito dovrà sostenere a proprie spese la realizzazione delle opere e l’eventuale cancellazione delle stesse.

Gli esecutori dei graffiti dovranno inoltre operare in modo da non provocare alcun tipo di danno a beni pubblici e privati, ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.

### **Art. 7 – Limitazioni nell'espressione Artistica**

Il Comune di Offanengo crede nella libertà d'espressione e non intende porre vincoli all'attività artistica dei writers e dell'arte di strada, purché non vengano realizzate opere offensive, discriminatorie, contrarie al decoro o alla pubblica decenza.

E' inoltre vietato veicolare, attraverso l'arte, messaggi pubblicitari e propagandistici, espliciti o impliciti.

La violazione di tale norma prevede l'immediata cancellazione dell'opera realizzata a spese dei responsabili degli spazi assegnati, nonché l'eventuale cancellazione degli stessi dall'albo.

### **Art. 8 – Responsabilità del Comune di Offanengo**

Il Comune di Offanengo è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose e a persone che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione di quanto previsto dal presente Regolamento.

Gli artisti dovranno comunque agire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia e delle prescrizioni che saranno eventualmente impartite dagli uffici competenti del Comune.